

# COMUNE DI CARBONIA

Provincia Sud Sardegna

## Adesione al Gruppo di Azione Locale denominato GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l.

### Motivazioni analitiche ex articolo 5 del d.lgs. 175/2016.

La presente relazione è redatta in ottemperanza all'articolo 5 del Decreto Legislativo 175/2016.

La finalità della presente Relazione è di assolvere agli adempimenti prescritti dall'articolo 5 “*oneri di motivazione analitica*”, del Testo unico in materia partecipazioni pubbliche D.Lgs. n. 175/2016, con riferimento all'acquisizione di una quota societaria del **GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l.**

L'elaborato, inoltre, ha la finalità di rendere trasparente il processo di acquisizione della qualità di socio del Comune di Carbonia nel **GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l.**, ferma restando la discrezionalità amministrativa dell'Ente e la disciplina comunitaria applicabile.

Vengono illustrati i presupposti amministrativi, posti a base della decisione dell'Ente, nel rispetto della normativa applicabile e del principio dell'economicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

Allegato alla delibera di C. C. n. ....del.....

## **PREMESSA**

I **GAL** (acronimo che sta per Gruppo di Azione Locale) sono raggruppamenti che rappresentano le popolazioni rurali - avendo tra i propri soci enti pubblici come Comuni e Province - e gli operatori economici del territorio. I **GAL** partecipano all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (**PSR**), lo strumento di programmazione comunitaria sullo sviluppo rurale, che permette alle Regioni italiane di sostenere e finanziare gli interventi del settore agricolo e forestale e accrescere lo sviluppo delle aree rurali. Il **PSR** è finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (**FEASR**).

Il **GAL** è composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali, sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto, così come previsto dall'art. 32 del Reg UE 1303/2013.

I Gruppi di Azione Locale, sono responsabili della elaborazione e della attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (**SLTP**), ai sensi dell'art. 34 del RDC Reg. (Ue) n. 1303/2013, e sono quindi chiamati a svolgere un ruolo di assoluta centralità per il perseguimento degli obiettivi della coesione territoriale, economica e sociale nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (**SIE**).

Lo **SLTP** è concepito come uno strumento specifico da utilizzare a livello sub-regionale unitamente ad altre misure di sostegno allo sviluppo a livello locale.

Tra le attività promosse dal **GAL** rientrano:

- realizzazione di strategie locali atte a migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree rurali e, in particolare, di quelle che si stanno spopolando;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
- promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di governance e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

La società **GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l.** è partecipata da Enti Pubblici e soggetti privati.

Di seguito una serie di informazioni relative alla società:

**Forma giuridica:** Società consortile a responsabilità limitata

**Sede legale:** Masainas (SU) Via Aldo Moro snc

**Partita IVA:** 02324550926

**Data di costituzione:** 22/10/1996

**Durata della società prevista nello statuto:** 31/12/2050

**Oggetto sociale:** la società, in coerenza con le finalità consortili istituzionali e quale configurazione giuridica del gruppo di azione locale costituito per l'attuazione, in generale, di strategie di sviluppo locale, ed in particolare di strategie di sviluppo rurale realizzate con la metodologia leader, ha come scopo prioritario la valorizzazione delle aree di competenza, attraverso la promozione, valorizzazione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociali ed occupazionali le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia e di pari opportunità tra uomini e donne, soprattutto giovani. La società sostiene e promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali.

L'attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi:

- a. valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale;
- b. agricoltura ed attività connesse ed affini, agriturismo e turismo rurale;
- c. animazione, comunicazione e sensibilizzazione dello spazio economico-sociale e civile di competenza nonché dello spazio rurale;
- d. concorso allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita delle zone rurali;
- e. concorso al miglioramento e allo sviluppo dell'ambiente economico e sociale;
- f. sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
- g. valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti relativi con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;
- h. sostegno ed incentivazione alla creazione ed allo sviluppo di attività agricole connesse, affini e collaterali, turistiche, artigianali, industriali e del terziario;
- i. formazione professionale ed ausili all'occupazione compresi i servizi di sostituzione temporale;
- j. ricerche di mercato ed altre attività di promozione e valorizzazione, nonché servizi collettivi anche informatici e telematici;
- l. studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa, complementare e/o affine alle precedenti.

La società, inoltre, nell'ambito delle richiamate strategie di sviluppo locale e rurale, fornirà i servizi generali oggetto di tali strategie e potrà rappresentare i soci consorziati per tutte le attività ad essi riferibili. Essa potrà accedere senza limiti di sorta a tutte le forme di finanziamento pubblico e privato della propria attività. La società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali e potrà assumere interesse e partecipazione, anche indirette, in altri organismi societari, cooperativistici e consortili aventi finalità analoghe, affini e/o complementari alle proprie.

## ORGANIGRAMMA

Il GAL è composto da:

- un'assemblea dei soci;
- un consiglio di amministrazione con un presidente;
- una struttura organizzativa e gestionale con un direttore.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo decisionale del GAL. Ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi dell'ente e per l'attuazione del [Piano d'azione](#).

È costituito da 7 membri:

- 3 imprese private rappresentative del comparto agroalimentare;
- 3 rappresentanti della società civile espressione del comparto agricolo, dell'artigianato e di altri settori relativi allo sviluppo locale;
- 1 rappresentante della Pubblica amministrazione.

Le quote di rappresentatività delle diverse componenti, in termini di potere di voto, sono quindi le seguenti: 3 privato, 3 società civile, 1 pubblico.

Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno un presidente che resta in carica per 3 anni e può essere rinnovato.

La struttura organizzativa e gestionale del GAL è composta da un gruppo multidisciplinare di professionisti con competenze sia di tipo amministrativo-finanziario e gestionale che di tipo tecnico e di settore.

La struttura organizzativa e gestionale è guidata da un direttore ed è composta da queste figure professionali: un responsabile amministrativo finanziario, un addetto alla segreteria e all'amministrazione, un esperto di comunicazione, degli agenti di sviluppo (animatori) esperti di sviluppo locale e gestione dei gruppi.

Al direttore, è affidata la responsabilità generale di coordinamento e attuazione delle azioni previste dal piano. Il direttore, muovendosi sulla base delle indicazioni generali fornite dal presidente, dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei soci, dirige e supervisiona il lavoro di due aree funzionali:

- l'area amministrativo-finanziaria che garantisce il corretto svolgimento di tutte le azioni legate alla vita finanziaria del GAL e alla corretta attuazione amministrativa di quanto previsto dal Piano d'azione;
- l'area tecnica che garantisce l'attuazione, la completezza e la qualità delle azioni previste dal Piano d'azione.

## **L'ANALISI DELLA PARTECIPAZIONE: BREVE CRONOSTORIA**

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari è il Gruppo di azione locale del Sud-Ovest della Sardegna e comprende il territorio di 22 Comuni, sia della costa che dell'entroterra.

Il GAL Sulcis con l'approccio partecipativo, innovativo, di sistema plurifondo, promuove lo sviluppo locale integrato del territorio della Sardegna del Sud Ovest con progetti volti al miglioramento della competitività del sistema economico e della qualità della vita, favorendo l'uso sostenibile delle risorse naturali e la valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio.

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari è un organismo che si configura come società consortile a responsabilità limitata ed è nato formalmente nel 1996.

Da allora opera ininterrottamente nel territorio, rinnovandosi ad ogni periodo di programmazione.

Dopo essere stato soggetto attuatore di quattro programmazioni Leader (Leader II, Leader+; Leader 2007/2013 – Leader 2014/2020), nel 2016 ha attuato il percorso di progettazione partecipata "Chi partecipa conta!", costruendo insieme a circa 200 attori locali pubblici e privati la strategia per lo sviluppo rurale del territorio per la programmazione Leader 2014/2020.

Il percorso di progettazione partecipata si è concluso con la stesura del Piano d'azione (Pda) del GAL per il periodo della Programmazione europea 2014-2020. Il Piano d'azione è un documento strategico, reso operativo da un altro documento, il Complemento al Piano d'azione o Complemento di programmazione (Cdp). La strategia individuata per lo sviluppo del territorio aveva l'obiettivo di costruire un sistema relazionale capace di attivare economie di scala e attirare flussi di persone e reddito, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

L'attuazione della strategia ha determinato la necessità di costruzione di una sinergia tra i diversi fondi strutturali, con la predisposizione di azioni plurifondo e azioni di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

In quell'occasione Il territorio ha scelto di lavorare su due ambiti tematici, per ognuno dei quali è stata individuata una azione chiave:

- l'azione chiave Filiere di qualità, per l'ambito tematico Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali;
- l'azione chiave Distretto rurale sostenibile, per l'ambito tematico Qualità della vita, dell'accoglienza e dell'esperienza di fruizione consapevole del territorio.

Le due azioni chiave prevedevano ognuna differenti operazioni che si dovevano tradurre concretamente nei bandi rivolti al territorio.

Inoltre:

- È stato promotore, nella programmazione 2014/2020, della costituzione del FLAG SSO (FEAMP);

- In RTI con l'Agenzia formativa IFOLD ha partecipato all'avviso POR FSE 14-20 "misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione nell'ambito della green & blue economy, linee di sviluppo progettuale 2 e 3", per la realizzazione di percorsi di accompagnamento alla creazione di impresa e percorsi formativi nell'ambito della Green & Blue economy. Si tratta di attività, la cui partecipazione è gratuita, rivolte ai residenti o domiciliati in Sardegna, occupati e disoccupati, con differenti titoli di studio.

- È soggetto promotore e Capofila del Distretto Rurale del Sud Ovest della Sardegna;

- È soggetto Capofila dell'ATS del progetto di costruzione della Destinazione turistica della Sardegna del Sud Ovest denominato "Vivere il Sud Ovest", finanziato dalle risorse dell'Asse I del POR FESR 14/20, dove ha realizzato un Piano Strategico di sviluppo turistico del territorio e un portale di promozione della Destinazione e messo le basi per la costruzione della DMO del territorio;

- Dal 2018 supporta l'Unione dei Comuni del Sulcis per l'attuazione di 2 progetti di valorizzazione delle zone umide e lagunari del territorio "Le Vie del Sale e La Via del Vento" finanziati a valere sulle risorse FSC 14-20;

- Dal 2022 è soggetto attuatore del "bando Sulcis" per le MPMI "Piano Sulcis";

- È stato capofila dei progetti di cooperazione transnazionale nella Programmazione 2007/2013 PSR Sardegna:

- Giovani e Sviluppo Rurale - Youth and Rural Development;
- MeDIETerranea;
- AgriSociale: coltiviamo cittadinanza.

- Il GAL crede fermamente nell'importanza della cooperazione sia interterritoriale che transnazionale - ovvero sia con altri Gruppi di azione locale sardi che di altri paesi europei - oltre che con altri gruppi omologhi per fini e approccio. Per questa ragione è da sempre partner di diversi progetti sulle tematiche della valorizzazione e promozione dei territori, della filiera corta, dei prodotti rurali e dell'agricoltura sociale.

La cooperazione tra territori rurali è un momento di incontro e confronto tra culture e realtà diverse su problematiche specifiche e tematiche comuni. Attraverso lo scambio di informazioni, esperienze, nuovi modelli organizzativi e buone prassi, si apre per il territorio un ventaglio di opportunità e di strumenti utili, grazie alla crescita congiunta di nuovi saperi e competenze.

Allo stato è soggetto capofila dei progetti di cooperazione transnazionale nella Programmazione 2014/2022 PSR Sardegna:

- Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare;
- Memorie e Web Tv;

- E inoltre partner del progetto: Enotria, Paesaggi e percorsi del Vino.

## **L'ATTIVITA' PREVISTA**

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari continuerà ad operare in continuità con le azioni fino ad ora intraprese, operando in un'ottica di miglioramento della competitività del sistema economico e della qualità della vita, favorendo l'uso sostenibile delle risorse naturali e la valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio.

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari inoltre andrà ad attuare la strategia di sviluppo locale per la programmazione 2023/2027, all'interno degli ambiti tematici relativi ai

sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali e i Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari

La strategia che si andrà ad attuare avrà una profonda integrazione tra i fondi FEASR ed FSE+: tutte le azioni previste verranno supportate e accompagnate da percorsi trasversali di formazione e di trasferimento di competenze. I percorsi saranno orientati all'acquisizione e al potenziamento di competenze specialistiche e al supporto all'accompagnamento per la nascita di nuove professionalità e nuove imprese.

In risposta al cosiddetto "Avviso pubblico congiunto per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" pubblicato dai due Assessorati regionali dell'Agricoltura e del Lavoro, a dicembre 2023 il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari ha inoltrato alla Regione Sardegna il dossier di candidatura telematica per l'approvazione della nuova Strategia di sviluppo locale (SSL) del GAL: *“Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo: Piano strategico PAC Italia 2023-2027 – CRS Sardegna 2023-2027 – PR Sardegna FSE 2021-2027 - Allegato D – Modulo per la presentazione delle strategie CLLD”*

Il Piano d'azione proposto, dal titolo "Strategia Integrata di Sviluppo Locale del Sud Ovest della Sardegna", è nato dal percorso di progettazione partecipata "Il Sud Ovest che partecipa 2023-2027", che ha portato gli attori locali alla definizione della nuova strategia integrata FEASR ed FSE+ e di conseguenza del Piano.

## **LA NORMATIVA IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI**

La disciplina dell'acquisizione delle partecipazioni societarie, così come la costituzione di nuove società, è disciplinata dal d.lgs. n. 175, del 19 agosto 2016, recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (TUSP), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 2016, n. 210.

L'Amministrazione deve dimostrare, tramite il giudizio comparativo dei modelli organizzativi a disposizione, che l'impiego del modello società consortile a responsabilità limitata sia migliore rispetto alle altre forme alternative.

La decisione del modello organizzativo da impiegare rappresenta *“l'esito di una scelta ampiamente discrezionale, che, in quanto tale, deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge ad un penetrante sindacato di legittimità del giudice amministrativo, per residuare soltanto una valutazione c.d. “debole”, ossia rivolta ad appurare che la decisione non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su un macroscopico travisamento dei fatti”*. (Consiglio di Stato Sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832).

Con il TUSP, nella procedura di acquisizione societaria, diviene centrale l'atto deliberativo; esso appare essenziale nella scelta del modello societario.

Nell'atto deliberativo preso in esame sono determinanti gli elementi della motivazione, della pubblicità, della partecipazione e del suo controllo.

L'articolo 8 del TUSP prevede che le operazioni che comportino l'acquisto, da parte di un'amministrazione pubblica, di partecipazioni in società già esistenti siano deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, ovvero con deliberazione del Consiglio Comunale nel caso di partecipazioni comunali.

L'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni in società già costituite deve essere motivato, con riferimento alla necessità di partecipare alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; finalità che sono specificate nell'articolo 4 del TUSP.

Nella deliberazione di acquisizione della partecipazione societaria dovranno essere evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

La motivazione, inoltre, deve dare conto:

- della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa,
- della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Lo schema dell'atto deliberativo deve essere sottoposto a forme di consultazione pubblica; in assenza di una disciplina dettata a tal proposito sarà compito dell'Ente prevederne le modalità.

L'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione deve essere inviato:

- alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo;
- all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'esercizio dei poteri di tutela della concorrenza e del mercato, previsti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

L'acquisizione delle quote del capitale sociale di una società già esistente deve avvenire in organismi societari aventi per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il perseguimento delle proprie finalità è una condizione necessaria, ma non sufficiente, in quanto la produzione dei beni e dei servizi deve essere legata a una particolare tipologia di attività.

## **LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE**

La procedura dell'acquisizione deve seguire un percorso ben definito che deve coinvolgere anche i soggetti già soci della società, per concordarne i tempi e le modalità:

- una fase, anche informale, dei diversi soggetti interessati per concordare le modalità della partecipazione, della quota di acquisizione del capitale sociale, dell'individuazione dell'eventuale copertura degli oneri di funzionamento e di tutti gli obblighi societari; un aumento del capitale sociale consentirebbe l'ingresso ma renderebbe necessario modificare lo statuto sociale.
- una fase nella quale il Comune di Carbonia adotta la delibera di adesione societaria, previa acquisizione del parere dei Revisori dei conti, con l'indicazione delle caratteristiche che la società verrà ad assumere con il suo ingresso e gli eventuali accordi, anche parasociali, che dovranno essere adottati. (Nel caso specifico non sono previsti accordi parasociali).
- una fase nella quale si esperisce l'attività di consultazione pubblica.
- una fase in cui il Comune di Carbonia riadotta la delibera per la riapprovazione dell'autorizzazione all'acquisto della partecipazione nel GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l.
- una fase di inoltro della delibera di Consiglio Comunale di cui sopra, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Regione Sardegna e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs 175/2016. La Corte dei conti delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dalla legge, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine dei 60 giorni, l'amministrazione può procedere all'acquisto della partecipazione.

## **L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E LA COMPOSIZIONE SOCIETARIA**

A seguire, la composizione societaria del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, con indicazione della denominazione dei soci, del capitale versato in euro e della relativa percentuale di conferimento:

<b>Denominazione Impresa/Ente</b>	<b>Capitale versato</b>	<b>Percentuale conferimento</b>
Agrigest Società Cooperativa	€ 1.000,00	0,57%
Azienda Agr. Casula Renato	€ 200,00	0,11%
Azienda Agr. Cugusi Simone	€ 200,00	0,11%
Azienda Agr. Culurgioni Renato	€ 200,00	0,11%
Azienda agr. Floris Cristiano	€ 200,00	0,11%
Azienda Agr. Pala Giancarlo	€ 200,00	0,11%
Chessa Raffale Angelo	€ 200,00	0,11%
Chessa Sebastiano	€ 200,00	0,11%
Culurgioni Francesco	€ 200,00	0,11%
Doi Adalgisa	€ 200,00	0,11%
F.Ili Zanda S.S	€ 200,00	0,11%
Is Truscus Soc. Coop. Agricola	€ 1.600,00	0,92%
Locci Gianfranco	€ 250,00	0,14%
Matteu Soc. Coop. Agricola	€ 200,00	0,11%
Mulas Mariano	€ 200,00	0,11%
Piroi Alessio	€ 200,00	0,11%
Piroi Giuseppe Angelo	€ 200,00	0,11%
Piroi Pino Massimiliano	€ 200,00	0,11%
Società agricola Donne Rurali s.s.	€ 200,00	0,11%
Società agricola F.Ili Uccheddu s.s.	€ 200,00	0,11%
Società agricola semplice IL PARADISO	€ 200,00	0,11%
Società Agricola Su Murdegu s.s.	€ 200,00	0,11%
Società semplice Agricola "Sa Tiria" di Ledda e Troga	€ 500,00	0,29%
Sorio Adriano	€ 200,00	0,11%
Tidu Diego	€ 200,00	0,11%
Vacca Nicola	€ 200,00	0,11%
Latteria Sociale di Santadi Soc. Coop. Agricola	€ 1.000,00	0,57%
Società agricola F.Ili Frau	€ 200,00	0,11%
F.Ili Sais Frantoio oleario di Gianfranco Sais e C. Snc	€ 220,00	0,13%
Frantoio Oleario Sa Reina di Piras M. Teresa s.a.s.	€ 200,00	0,11%
Azienda Agr. Desogus Tobia	€ 200,00	0,11%
Caboni Samuel M. D	€ 200,00	0,11%
Loru Franca	€ 200,00	0,11%
Orto Sulcis società cooperativa agricola	€ 200,00	0,11%

<b>Denominazione Impresa/Ente</b>	<b>Capitale versato</b>	<b>Percentuale conferimento</b>
liquidazione		
Roccatani Valeria	€ 200,00	0,11%
Soc. Coop. Santa Margherita Terra e Sole	€ 3.000,00	1,72%
Soc. cooperativa agr. Sulcis Agricola	€ 200,00	0,11%
Sole frutta della valle del Cixerri s.r.l	€ 200,00	0,11%
Agricola Punica Spa	€ 5.500,00	3,15%
Cantina Rubiu	€ 200,00	0,11%
Cantina Santadi Soc. Coop. Agricola	€ 27.500,00	15,77%
Tessart di Cogoni Anna Rita	€ 200,00	0,11%
Spiga Davide	€ 200,00	0,11%
Tessil sarda	€ 200,00	0,11%
Carta Massimiliano	€ 50,00	0,03%
Murgia Paolo	€ 200,00	0,11%
Taris Federica	€ 200,00	0,11%
Su Forriadroxiu	€ 50,00	0,03%
Casartigiani Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani sede Territoriale Autonoma del Sulcis	€ 3.000,00	1,72%
CNA Associazione provinciale Iglesias	€ 2.250,00	1,29%
Confartigianato Unione Provinciale Artigiani di Cagliari	€ 2.000,00	1,15%
Confcooperative Unione Provinciale di Cagliari	€ 16.500,00	9,46%
Federazione Interprovinciale Coltivatori diretti di Cagliari	€ 10.925,00	6,26%
Legacoop Sardegna	€ 200,00	0,11%
Camboni Silvana	€ 220,00	0,13%
Canè Maria Laura	€ 200,00	0,11%
Capone Gaetano	€ 200,00	0,11%
Cara Ester	€ 200,00	0,11%
Farris Mario	€ 50,00	0,03%
Frau Gian Luca	€ 500,00	0,29%
Fulgheri Daniele	€ 200,00	0,11%
Fulgheri Sergio	€ 200,00	0,11%
Lai Barbara	€ 200,00	0,11%
Ledda Franca	€ 50,00	0,03%
Ledda Linda	€ 50,00	0,03%
Mascia Maria Bernardetta	€ 200,00	0,11%

<b>Denominazione Impresa/Ente</b>	<b>Capitale versato</b>	<b>Percentuale conferimento</b>
Mossa Angelo	€ 50,00	0,03%
Pellegrini Giancarlo	€ 200,00	0,11%
Piras Salvatore	€ 50,00	0,03%
Piras Tunny	€ 150,00	0,09%
Pirosu Andrea	€ 200,00	0,11%
Pusceddu Giampiero	€ 200,00	0,11%
Tronci Sandro	€ 220,00	0,13%
Zedda Francesco	€ 200,00	0,11%
Chili Pepper s.n.c. di Mainas Paola	€ 200,00	0,11%
I-land srl	€ 200,00	0,11%
CCIAA di Cagliari	€ 5.000,00	2,87%
Città Metropolitana di Cagliari	€ 5.000,00	2,87%
Comune di Buggerru	€ 1.857,99	1,07%
Comune di Carloforte	€ 3.852,11	2,21%
Comune di Domus De Maria	€ 2.073,95	1,19%
Comune di Domusnovas	€ 3.123,50	1,79%
Comune di Fluminimaggiore	€ 2.618,41	1,50%
Comune di Giba	€ 2.249,25	1,29%
Comune di Gonnese	€ 2.569,00	1,47%
Comune di Masainas	€ 1.974,06	1,13%
Comune di Nuxis	€ 2.091,36	1,20%
Comune di Perdaxius	€ 1.989,86	1,14%
Comune di Piscinas	€ 1.756,12	1,01%
Comune di Pula	€ 4.224,93	2,42%
Comune di San Giovanni Suergiu	€ 3.724,59	2,14%
Comune di Santadi	€ 2.876,62	1,65%
Comune di Sant'Anna Arresi	€ 2.358,11	1,35%
Comune di Sant'Antioco	€ 5.979,01	3,43%
Comune di Siliqua	€ 3.026,26	1,74%
Comune di Teulada	€ 2.939,40	1,69%
Comune di Tratalias	€ 1.856,01	1,06%
Comune di Vallermosa	€ 2.105,82	1,21%
Comune di Villamassargia	€ 1.827,50	1,05%
Comune di Villaperuccio	€ 1.846,14	1,06%
Provincia del Sud Sardegna	€ 8.800,00	5,05%
Coop. Pescatori San Giuseppe a.r.l.	€ 200,00	0,11%

<b>Denominazione Impresa/Ente</b>	<b>Capitale versato</b>	<b>Percentuale conferimento</b>
Società finalizzata allo sviluppo della cooperazione s.p.a.	€ 3.000,00	1,72%
Impresa Verde Cagliari srl	€ 2.000,00	1,15%
Associazione Città dell'olio	€ 200,00	0,11%
Pro Loco Siliqua	€ 200,00	0,11%
SE'MATA Soc. Coop.	€ 200,00	0,11%
Slow Food Sardegna	€ 50,00	0,03%
Consorzio Fidi Finsardegna S.c.p.a.	€ 200,00	0,11%
Creditagri Italia Società Cooperativa per azioni	€ 500,00	0,29%
Fidicoop Sardegna Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi	€ 200,00	0,11%
Cooperativa Sociale Adest Onlus	€ 200,00	0,11%
Faber Imaginis società coop. Sociale in liquidazione	€ 200,00	0,11%
Il Delfino Società Cooperativa sociale	€ 200,00	0,11%
San Lorenzo Soc. Coop. Sociale	€ 200,00	0,11%
Società cooperativa Co.se.v.	€ 200,00	0,11%
Società cooperativa sociale Bi.pi.gra	€ 200,00	0,11%
Solidarietà consorzio coop. Soc.	€ 200,00	0,11%
Sviluppo e territorio soc. coop. sociale	€ 250,00	0,14%
P.G. srl	€ 200,00	0,11%
Consorzio Agenzia Turistica Costiera Sulcitana	€ 1.000,00	0,57%
Consorzio Turistica l'altra Sardegna	€ 200,00	0,11%
<b>Totale capitale versato</b>	<b>€ 174.405,00</b>	<b>100,00%</b>

Il capitale sociale della società, allo stato attuale, è determinato in 174.405,00 euro.

Al momento non risulta possibile prevedere l'esatto aumento di capitale con l'ingresso del Comune di Carbonia nel GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, in quanto il tutto è legato alle determinazioni che verranno assunte anche dagli altri Enti che potrebbero chiedere l'adesione allo stesso GAL; per la stessa ragione, allo stato, non è possibile descrivere la nuova compagine sociale. Resta inteso che verranno salvaguardati i parametri di legge.

## **IL CONTENUTO DELLA DELIBERA**

### **Perseguimento delle finalità istituzionali.**

La delibera deve dare atto che la scelta del modulo societario sia strettamente necessario.

In base all'articolo 4, del richiamato decreto legislativo:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

*omissis...*

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;

Rilevato che l'art. 4 del TUSP assoggetta la partecipazione a società pubbliche ad un duplice vincolo finalistico:

- quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali;
- quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Tale disposizione al comma 6 fa salva *".. la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"*;

Ciò detto, l'adesione dell'Ente al GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari non risulta sindacabile sotto il profilo della stretta necessità (salvo questioni legate all'ambito territoriale, che si ritiene non ricorrano in questa fattispecie), con la conseguenza che risulterebbe escluso, o meglio mitigato (motivazione attenuata), l'onere motivazionale legato all'interesse.

I GAL rientrano, infatti, tra le forme di partenariato pubblico-privato e sono destinati a svolgere importanti funzioni nel sistema relativo alla gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), spettando ad essi, ai sensi dell'art. 34 del regolamento UE n. 1303/2013 del 17.12.2013, la gestione dello strumento denominato "Sviluppo locale di tipo partecipativo" (SLTP).

Tali strutture sono espressamente disciplinate dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e altri strumenti di sviluppo. L'art. 32 del ridetto Regolamento citato dispone, per quanto qui di interesse, che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR (Europeo agricolo per lo sviluppo rurale), denominato sviluppo locale LEADER e può essere sostenuto dagli altri fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE (*cf. il "considerando " 2 del Regolamento 1303/2013*).

L'art. 32, par. 2, lett. b), del citato regolamento n. 1303/2013 stabilisce che lo sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER è *"gestito da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto"*. Sulla scorta di tale previsione nei GAL il peso della presenza della componente pubblica è significativamente attenuato, dal momento che nessun singolo gruppo di interesse è in grado di controllare il processo decisionale.

L'interesse all'ingresso del Comune del Carbonia nel Gal discende in particolare, dall'art 32 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo come indicato al punto precedente, qualificabile in termini di "essenzialità e necessità" per l'accesso a fondi comunitari; la realizzazione degli obiettivi del Piano di sviluppo locale, finanziati con fondi europei FEASR è possibile solo attraverso la partecipazione al GAL, non essendo consentito al Comune di agire in

forma singola.

Per chiudere, in più occasioni la Corte dei Conti ha avuto modo di esprimersi nel senso che per i GAL, anche in ragione di quanto prescritto dall'art. 26 del TUSP, le deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 5 del Dlgs. 175/2016, non sono sindacabili sotto il profilo della stretta necessità, mentre l'onere motivazionale dovrà essere assolto sotto tutti i restanti profili. Non occorre, pertanto, indulgere sulle finalità di interesse pubblico sottese alla scelta comunale, essendo l'adesione al GAL qualificabile in termini di "essenzialità e necessità" per l'accesso a fondi comunitari.

In buona sostanza, la compatibilità con i fini istituzionali dell'ente, sulla finalità e sulle ragioni sottese alla scelta devono ritenersi assorbite dal fatto che la deliberazione verte sull'adesione a un GAL, "strutture" rappresentative del territorio nei sensi e con le caratteristiche sopra illustrate.

A chiosa finale, volendo anche entrare nel merito, è indubbio che, con l'ingresso del Comune di Carbonia nel GAL, l'Ente sia in linea con la previsione che fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

**Le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.**

### **La convenienza economica**

La seguente analisi economico-finanziaria è finalizzata a dimostrare la convenienza economica all'ingresso nel GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l..

L'acquisto della partecipazione nella società consortile s.c.a.r.l. è un'operazione conveniente dal punto di vista economico, per tutte le ragioni a seguire.

Il fine non lucrativo e la necessità di creare partenariati ampi in grado di rappresentare concretamente la realtà rurale, comportano che la forma giuridica adottata dai GAL deve basarsi sul principio della "porta aperta". Infatti, come specificato nelle comunicazioni comunitarie, il GAL deve garantire la possibilità dell'effettiva partecipazione dell'insieme dei partners locali interessati. Ciò comporta la necessità di assumere forme giuridiche che consentano l'ingresso di nuovi soggetti all'interno del gruppo già costituito. Tale possibilità è particolarmente tutelata in istituti quali quelli dell'associazione e delle società cooperative e consortili che non prevedono particolari procedure per l'ingresso di nuovi soci.

Altro aspetto importante relativo all'assetto giuridico del GAL, e strettamente connesso con il principio della porta aperta, riguarda il rispetto delle percentuali della componente pubblica e privata in sede di organo decisionale. A tal proposito la costituzione dei GAL sotto la forma della società consortile o della società cooperativa sembra essere preferibile poiché consente di utilizzare gli schemi previsti normativamente per le società di capitali, adattandoli allo scopo della mutualità che sorregge tali formazioni giuridiche, potendo introdurre il principio per cui si vota non per quota ma per capo.

Infatti nella struttura delle società di capitali dove prevale il fine lucrativo, il peso politico che ogni soggetto ricopre all'interno dell'organizzazione è direttamente proporzionale al volume dei conferimenti versati nella società. Ciò comporta l'eventualità che pochi soci forti economicamente siano in grado di imporre le proprie scelte e di indirizzare verso i propri interessi le attività della società. Sarebbe così configurabile uno scenario ove, in un GAL costituitosi sotto la forma di società di capitali, pochi soggetti titolari di un'alta percentuale di azioni o quote possano deliberare di approvare un

progetto vicino ad interessi degli stessi soci, con possibile lesione degli interessi della comunità rurale.

La forma consortile consente di conseguire la realizzazione di un interesse che è comune a coloro che partecipano al consorzio. I soggetti consorziati, infatti, si impegnano a prestare un servizio nell'interesse degli altri soggetti facenti parte dell'organizzazione con il fine di condividere i benefici dello scopo raggiunto tramite l'attività comune. La società consortile è riconducibile alla categoria dei consorzi, come regolati dall'art. 2602 c.c., ove la struttura societaria rappresenta solo la forma organizzativa dell'istituto che nella sostanza si caratterizza per svolgere attività e perseguire fini tipicamente consortili.

Pertanto tale tipo di formazione non ha come scopo la divisione di utili, che caratterizza le società di capitali, ma ha natura mutualistica, costituendosi per realizzare i fini indicati nell'art. 2602 del codice civile. Per quel che riguarda le società consortili a responsabilità limitata, che rappresentano la scelta maggiormente utilizzata per la costituzione di un GAL, l'assunzione di un oggetto sociale permeato dallo scopo consortile legittima l'introduzione nell'atto costitutivo di clausole derogatorie rispetto alla disciplina propria della società a responsabilità limitata. Fermo restando che queste deroghe non possono portare allo stravolgimento del tipo di società di capitali in questione al punto da non renderlo più riconducibile al corrispondente modello legale. Principio inderogabile è certamente quello contenuto nell'art. 2497 del codice civile, che comporta l'inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell'art. 2615 secondo comma c.c., che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio.

Infatti i soci di una società consortile mantengono la responsabilità limitata per le sole obbligazioni sociali e non assumono la responsabilità propria del consorzio.

Di notevole importanza è la statuizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2615 ter che introduce una soluzione tipicamente consortile consentendo di stabilire nello statuto l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro. Tale contributo in denaro, che nelle società di capitali non può essere previsto statutariamente, è finalizzato a coprire i costi di gestione ed a operare gli investimenti necessari per il raggiungimento dello scopo consortile. Tali contributi non entrano a far parte del capitale sociale, non potendo essere assimilati in alcun modo ai conferimenti e sono sottratti alla garanzia dei creditori.

Venendo alle esperienze concrete, per citare solo un esempio, per l'attuazione del progetto Leader, ovvero per consentire ai GAL di raggiungere i propri obiettivi, è stata concessa grande libertà dal legislatore comunitario e nazionale riguardo alla forma giuridica da adottare. Infatti in sede di conferenza Stato-Regioni è stato deciso che ogni regione avrebbe provveduto a redigere il complemento di programma necessario per l'attuazione del progetto Leader, senza avere a livello nazionale ingerenze di natura statale. Ciò ha fatto sì che in Italia i GAL si siano costituiti assumendo una vasta gamma di forme giuridiche.

Secondo una ricerca compiuta nel 2007 (Rete nazionale dello sviluppo rurale), a fronte dei 132 Gal presenti in Italia 65 avevano adottato la forma della società consortile a r.l., 25 l'associazione, 17 la s.r.l., 11 la soc. coop., 6 il consorzio, 3 l'A.T.S, 2 la s.p.a ed 2 l'A.T.I, 1 unione non istituzionalizzata.

È interessante notare come la società consortile a responsabilità limitata in generale è stata ritenuta, diciamo fin dalle sue prime compare, la formazione giuridica migliore per la costituzione di un GAL.

Come detto in premessa, il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l. è costituito nella forma della Società consortile a responsabilità limitata fin dall'origine, ovvero a far data dal 22/10/1996.

Allo stato del procedimento, il Comune di Carbonia si trova nella condizione di acquisire la partecipazione in una Società già costituita con la forma indicata, e non a poter di fatto operare una

scelta fra eventuali altre modalità, e che nel tempo ha operato con le medesime modalità, riuscendo a raggiungere gli obiettivi indicati, senza che la forma societaria abbia rappresentato un impedimento e/o un aggravio per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Analogamente gli obiettivi che l'Ente intende perseguire con l'adesione al GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l., non sono perseguibili in nessun altro modo, essendo gli stessi organismi gli unici destinatari di specifiche forme di finanziamento.

Infine, il modello della società consortile a responsabilità limitata presenta i seguenti vantaggi:

- a) il funzionamento di tale tipo societario è regolato in modo dettagliato dal codice civile;
- b) la S.c.a.r.l. offre le garanzie tipiche di una società di capitali: in particolare i soci non corrono particolari rischi di natura patrimoniale, godendo di responsabilità limitata, essendo le eventuali perdite limitate alla quota societaria detenuta. Diversamente da quanto accade per le Associazioni non riconosciute e gli enti privi di personalità giuridica, solo l'attribuzione della personalità giuridica conferisce autonomia patrimoniale;
- c) trattandosi di un ente in forma societaria, è dotato di tutti gli strumenti per la gestione di rilevanti attività e progetti e conseguentemente di risorse economiche di rilevante entità;
- d) collaborazione strutturata: la creazione di una società consortile fornisce una struttura formale per la collaborazione tra i diversi membri del GAL. Questo può facilitare la gestione dei progetti e delle iniziative comuni, consentendo una maggiore efficacia nell'implementazione di strategie di sviluppo locale;
- e) accesso ai finanziamenti: la società consortile può migliorare l'accesso ai finanziamenti e ai contributi per progetti di sviluppo locale. In relazione a certi finanziamenti è richiesta specificamente tale modalità societaria, in quanto trattasi di un'entità legale ben strutturata e con una governance chiara;
- f) rappresentanza legale: una società consortile può agire come un'unica entità legale per il GAL, separata dai suoi membri, semplificando la gestione di contratti, accordi e altre questioni legali. Ciò può ridurre la complessità amministrativa e migliorare la trasparenza e la responsabilità nella gestione dei progetti;
- g) gestione condivisa: la struttura consortile consente una gestione condivisa e democratica, dove ogni membro ha voce e voto nelle decisioni importanti, promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento dei membri.

La presenza degli elementi essenziali dell'atto costitutivo

L'articolo 7, del TUSP, al comma 3, prevede che *“l'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata”*.

La disposizione contenuta nel disposto normativo deve essere adattata al fatto che nella fattispecie ci si trova di fronte all'acquisto di una partecipazione e non di una costituzione *ex novo* di una società.

Il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l. ha la forma della società a responsabilità limitata e dunque l'articolo di riferimento è il n. 2463 del codice civile.

Esso prevede che l'atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve indicare:

- 1) la denominazione, lo Stato di costituzione, la sede, e la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale.
- 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
- 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
- 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la

revisione legale dei conti;

9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

## Il costo da sostenere

Il Comune di Carbonia intende acquisire una percentuale delle quote del GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l..

Si tratta di una quota del capitale sociale che è resa disponibile tramite o un suo aumento o una diversa determinazione delle quote della compagine sociale. Sarà necessario attendere le determinazioni che saranno assunte in merito da tutti gli altri Enti interessati all'ingresso.

Il valore della quota è determinato in base al valore nominale del titolo di proprietà societaria.

A seguito dell'aumento aumenterà il capitale sociale ma non è possibile determinarlo in questa fase, per le ragioni indicate.

La quota di sottoscrizione per l'ingresso nel GAL è stata stabilita, con delibera dell'assemblea dei soci n. 96 del 11/12/2024 in € 6.000,00.

## La sostenibilità finanziaria

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria", anche la Corte dei Conti, ha avuto modo di precisare che tale concetto "assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato". Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

Dal punto di vista oggettivo, le operazioni che verranno messe in campo dal GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l., secondo quelli che sono gli obiettivi e la natura del GAL, fanno riferimento all'utilizzo pressoché esclusivo di finanziamenti pubblici. L'attività dei GAL si caratterizza per un flusso ben definito di trasferimenti/ricavi e per una composizione certa delle spese/costi, oltre che per un orizzonte temporale di operatività chiaramente definito.

Gli andamenti economici della società degli ultimi anni (2018-2022) dimostrano che la società non è stata mai oggetto di rifinanziamento per la copertura di perdite e che presumibilmente tale andamento si riprodurrà anche negli anni a venire. Per maggior completezza di informazione, si allegano, alla presente, i conti consuntivi degli anni 2019-2022.

Nei prospetti a seguire vengono indicati e messi a confronto i macroaggregati di consuntivo relativi alle principali voci, in riferimento al trend 2018-2022:

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVO					
Annualità	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Immobilizzazioni	16.502,00 €	14.645,00 €	14.943,00 €	12.797,00 €	10.650,00 €
Totale Crediti	358.484,00 €	76.274,00 €	223.801,00 €	282.422,00 €	545.866,00 €
Disponibilità liquide	128.222,00 €	345.811,00 €	307.309,00 €	233.435,00 €	93.802,00 €
PASSIVO					

Totale Patrimonio Netto	179.309,00 €	179.673,00 €	182.830,00 €	183.917,00 €	1.845.954,00 €
Trattamento di fine rapporto	11.508,00 €	13.072,00 €	18.536,00 €	24.281,00 €	12.100,00 €
Totale debiti	301.179,00 €	237.481,00 €	341.058,00 €	315.442,00 €	435.527,00 €

<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>Annualità</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Ricavi dalle vendite e prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi in conto esercizio	180.742,00	261.440,00	216.716,00	264.457,00	314.664,00
Altri	8.896,00	2.543,00	7.439,00	1.745,00	7.625,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>189.638,00</b>	<b>263.983,00</b>	<b>224.155,00</b>	<b>266.202,00</b>	<b>322.289,00</b>
<b>COMPONENTI POSITIVE/NEGATIVE/UTILE</b>					
Per materie prime	2.996,00	669,00	4.059,00	962,00	1.266,00
Per servizi	79.000,00	140.462,00	102.520,00	149.342,00	182.281,00
Per il personale	98.104,00	113.238,00	103.747,00	108.414,00	125.805,00
Ammortamenti	4.711,00	3.687,00	4.016,00	2.147,00	2.147,00
Oneri di gestione	1.526,00	1.964,00	4.098,00	1.500,00	7.678,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>186.337,00</b>	<b>260.020,00</b>	<b>218.440,00</b>	<b>262.365,00</b>	<b>319.177,00</b>
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-17,00	12,00	23,00	25,00	4,00
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	3.107,00	3.611,00	2.583,00	2.775,00	2.438,00
<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>207,00</b>	<b>364,00</b>	<b>3.155,00</b>	<b>1.087,00</b>	<b>678,00</b>

E' da ritenersi che, vista la sostanziale omogeneità nel tempo delle risultanze dei conti consuntivi, si possa intendere che, anche per il futuro, possa presentarsi la medesima situazione prospettica economica, patrimoniale e finanziaria della s.c.a.r.l. GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari.

L'importo previsto per l'acquisizione della partecipazione nella società Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l, pari ad € 6.000,00, viene finanziato con fondi propri.

La quota di adesione richiesta rappresenta appena lo 0,01% rispetto alle spese correnti previste nel corrente esercizio 2024

Dall'analisi dello statuto e del Regolamento interno al Gal, allo stato, non si sono rinvenute disposizioni che prevedano quote annuali predefinite da versare in maniera continuativa. Non sono previsti, inoltre, investimenti di altra natura.

Secondo l'analisi effettuata sullo statuto emerge che:

- 1) Art. 6 OGGETTO SOCIALE – è previsto che “La Società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci che risultino tali da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza delibera assembleare, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sia sotto la forma di finanziamenti fruttiferi od infruttiferi, sia sotto forma di versamenti in conto futuro aumento capitale sociale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e in particolare del D.Lgs. in data 1 settembre 1993, n. 385.
- 2) Art. 8 AUMENTI DI CAPITALE – è previsto che Il capitale sociale può essere aumentato, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Il capitale

sociale può essere liberato con conferimenti in denaro, beni di natura e crediti e con ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. In caso di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle quote possedute, da esercitare entro trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. Ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle quote possedute. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi alle condizioni alla condizione che quest'ultimi svolgano attività comunque analoghe, connesse, affini e/o complementari a quelle indicate all'articolo quattro del presente statuto; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso. Non potrà comunque essere alterata la proporzione stabilita dall'art. 7 (sette) per la partecipazione dei privati.

- 3) Art. 9 ANTICIPAZIONE DEI SOCI – è previsto che con deliberazione dell'assemblea potrà chiedersi, altresì, il versamento di contributi in denaro da parte dei soci consorziati, la cui regolamentazione sarà rimessa alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Art. 16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI – è previsto, fra l'altro che, per le modificazioni dello statuto, per lo scioglimento anticipato e la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori, per le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, per deliberare sul versamento di contributi in denaro da parte dei soci consorziati, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
- 5) Art. 29 RIPARTIZIONE DEGLI UTILI – è previsto che l'utile netto risultante dal bilancio è così ripartito: a) il cinque per cento a riserva legale, fino al termine previsto per legge; b) Il rimanente a disposizione dell'Assemblea per le determinazioni di competenza in rapporto anche alle finalità istituzionali.

E' da rilevare che si tratta, in larga sostanza, di disposizioni comuni a tutti gli organismi che rivestano la forma societaria in questione, e si dà atto del fatto che nel tempo gli articoli indicati non hanno mai trovato applicazione concreta.

### **La compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa**

(Per far riferimento alle attività e agli obiettivi portati avanti dal GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l. si rimanda a quanto già indicato in premessa).

Il Comune di Carbonia reputa l'acquisizione della quota del capitale sociale della società consortile s.c.a.r.l., compatibile con i principi dell'azione amministrativa.

Nello specifico, la scelta adottata presenta, di certo, i requisiti "aziendali" dall'azione amministrativa: l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

Un unico centro di gestione consentirà il raggiungimento di importanti vantaggi:

a) Risparmi economici per raggiungimento di economie di scala: la grande platea degli associati al GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l. consentirà di ottenere importanti risparmi nella gestione per effetto delle economie di scala. A titolo puramente esemplificativo si individuano alcune voci di costo sulle quali è possibile ottenere elevati risparmi:

- costi del personale dedicato alla gestione

- costi organizzativi per il funzionamento dell'unico organismo che si occupa del raggiungimento degli obiettivi per una pluralità di soggetti

b) Incremento capacità di attrazione di risorse pubbliche: ciò avverrebbe per effetto della possibilità di programmare e progettare sistemi di più ampia portata territoriale e rilevanza strategica rispetto a quelli attuali. I GAL gestiscono fondi dedicati allo sviluppo locale, spesso provenienti da programmi europei o nazionali. Grazie a queste risorse finanziarie, le amministrazioni locali possono realizzare progetti e iniziative senza dover gravare eccessivamente sul bilancio pubblico. In tal senso il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l assume il ruolo di soggetto "attrattore" di risorse pubbliche, sulla base della possibilità di costituire, al suo interno, un'unità operativa dedicata alla ricerca di finanziamenti, alla progettazione integrata e alla partecipazione a bandi pubblici.

### **La scelta è efficiente**

I GAL

- hanno una conoscenza approfondita delle esigenze e delle risorse locali, il che consente loro di pianificare e attuare progetti mirati che massimizzano l'utilizzo delle risorse disponibili.

- favoriscono il coordinamento e la collaborazione tra diverse entità locali, come istituzioni pubbliche, imprese, organizzazioni non governative e cittadini. Questa rete di collaborazione può migliorare l'efficienza nell'implementazione di progetti e favorire lo scambio di conoscenze e best practice.

In sintesi, operare con i GAL può essere efficiente per l'amministrazione poiché consente un approccio mirato e partecipativo allo sviluppo locale, utilizzando in modo ottimale le risorse disponibili e promuovendo la collaborazione tra diverse parti interessate.

**L'opzione è efficace** giacché permette all'Ente, in termini pratici, di conseguire con esito favorevole il fine che ci si è prestabilito.

Tale principio è raggiunto se l'utilità, che deriva dal soddisfacimento dell'obiettivo, è valutata maggiore rispetto al sacrificio collegato al sostenimento dei costi relativi.

In particolare i GAL:

- Adottano un approccio integrato allo sviluppo locale, considerando aspetti economici, sociali, culturali e ambientali. Questo approccio multidimensionale consente di affrontare le sfide locali in modo completo e coordinato e quindi più efficace.
- Operano in maniera flessibile e adattabile, sono strutturati per adattarsi alle specifiche esigenze e alle risorse disponibili sul territorio. Questa flessibilità consente di sviluppare soluzioni su misura per affrontare le sfide locali in modo efficace ed efficiente.
- Gestiscono fondi dedicati allo sviluppo locale, provenienti spesso da programmi nazionali o europei. Queste risorse finanziarie possono essere utilizzate in modo mirato per sostenere progetti e iniziative che contribuiscono alla crescita economica, sociale e ambientale delle comunità locali.
- Favoriscono la cooperazione e la creazione di reti tra le diverse entità presenti sul territorio, come istituzioni pubbliche, imprese, organizzazioni non governative e cittadini. Questa collaborazione può generare sinergie positive e facilitare lo scambio di conoscenze e di buone pratiche.

Solamente e unicamente l'acquisizione della partecipazione nel GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l., consentirà all'Ente di poter conseguire quegli obiettivi più volte indicati nella presente relazione, senza dimenticare che la realizzazione degli obiettivi del Piano di sviluppo locale, finanziati con fondi europei FEASR è possibile solo attraverso la partecipazione al GAL, non essendo consentito al Comune di agire in forma singola.

**La decisione è economica** poiché permette all'Amministrazione di utilizzare, in maniera efficiente, le risorse finanziarie a disposizione, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato. L'efficacia gestionale e la sostenibilità dei costi è individuata tramite l'adeguato impiego delle

risorse a disposizione. L'Amministrazione, con lo strumento societario utilizza una forma elastica di organizzazione, che permette di impiegare, in modo accorto, le risorse a disposizione, perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile (la massimizzazione dell'utilità per i cittadini-utenti), il tutto con l'utilizzo di pochissime risorse (quota di adesione iniziale).

In particolare:

- I fondi gestiti dai GAL vengono utilizzati in modo mirato per sostenere progetti e iniziative che rispondono alle specifiche esigenze e alle priorità del territorio. Ciò permette di massimizzare l'efficacia dell'investimento, concentrando le risorse dove sono più necessarie.
- Gli investimenti dei GAL possono generare un effetto moltiplicatore sull'economia locale, stimolando la creazione di posti di lavoro, promuovendo lo sviluppo delle imprese e aumentando il reddito disponibile nella comunità. Questo può portare a un miglioramento generale delle condizioni economiche e sociali del territorio, riducendo la necessità di interventi pubblici a lungo termine.
- I GAL svolgono attività di monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Questo aiuta a identificare eventuali inefficienze o sprechi e a correggere il percorso in modo tempestivo, riducendo i costi associati agli errori di gestione

A fronte dell'investimento, minimo, come già disaminato, l'Ente, di conseguenza, ha la possibilità in forza del modello di *governance* societaria adottato dalla stessa, di influenzarne le decisioni sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni più importanti. Aderendo al Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari l'Ente ne assume il ruolo di socio, partecipa all'assemblea che ha il compito di approvare il bilancio, eleggere le cariche sociali e ha anche il compito di indirizzare l'attività sociale attraverso l'approvazione, la modifica o l'integrazione del piano di sviluppo locale. A ciò si aggiunge la circostanza che la componetene pubblica avrà una propria rappresentazione nel consiglio di amministrazione che potrà avanzare le istanze dei propri rappresentati.

L'adesione del Comune di Carbonia al GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari comporterà una serie di benefici sia per la comunità locale, che per l'intera area di riferimento, tra cui:

- avere rappresentatività in un partenariato territoriale;
- possibilità per le aziende appartenenti al territorio del Comune di Carbonia di partecipare ed essere beneficiarie di eventuali bandi che verranno proposti in futuro a valere sui fondi FEASR 23/27;
- possibilità per il comune di partecipare ad eventuali bandi futuri riservati agli enti pubblici a valere sui fondi FEASR 23/27;
- possibilità di coinvolgimento, sia per le aziende che per il comune, in progetti a valenza territoriale gestiti direttamente dal GAL;
- poter concorrere alla definizione e al monitoraggio delle politiche di sviluppo territoriale;
- usufruire dei servizi informativi, di assistenza tecnica e progettuale;
- attivare sinergie territoriali e internazionali;
- accesso a finanziamenti europei/nazionali/regionali per lo sviluppo rurale e la valorizzazione del territorio;
- potenziamento delle capacità amministrative e progettuali del Comune;
- creazione di sinergie e collaborazioni tra enti pubblici, imprese, associazioni e cittadini per lo sviluppo territoriale integrato.

### **La compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.**

La delibera di acquisizione della partecipazione deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il giudizio della compatibilità dell'investimento con la disciplina dell'Unione Europea in materia di

aiuti di Stato riguarda il regime degli aiuti di Stato: il Comune di Carbonia deve dare atto che, a seguito dell'aumento del capitale sociale la società GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l. non diventi una società "sovracapitalizzata". La sovra capitalizzazione di una società a partecipazione pubblica, che operi in un mercato concorrenziale costituisce, secondo la Commissione europea, un illecito aiuto di Stato. La disciplina degli aiuti di Stato impone, inoltre, già in fase di assunzione della partecipazione, di esplicitare i costi che graveranno sull'Ente indicandone la relativa copertura.

Il valore del capitale sociale sottoscritto è esiguo se rapportato ai benefici che si realizzeranno e non tale da determinare una sovra capitalizzazione.

L'intervento del Comune di Carbonia di acquisizione di una quota parte del capitale sociale, per le sue ridotte dimensioni finanziarie, non può essere neppure considerato come un intervento di soccorso finanziario alla società.

Si ricorda che Il GAL è composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto, così come previsto dall'art. 32 del Reg UE 1303/2013.

Pertanto l'ingresso dell'Ente e, in generale, tutte le proposte di modifica del territorio GAL, non potranno comportare una variazione alle quote di rappresentanza dei gruppi di interesse del partenariato pubblico/privato selezionato nel periodo di programmazione 2014 – 2022, pertanto le quote sono/verranno ridefinite solo dopo che verrà accertato il numero definitivo delle nuove adesioni.

In conclusione si ritiene di poter affermare che, sotto l'aspetto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme sui trattati europei non si ravvisa alcun obbligo motivazionale dal momento che l'intervento è espressamente riconducibile a dei finanziamenti previsti, organizzati e strutturati dai regolamenti comunitari e dai provvedimenti consequenziali nazionali e regionali.

## **LA VALUTAZIONE DELLE GESTIONI ALTERNATIVE**

In generale, le forme di gestione dei servizi fattibili, previste dall'ordinamento, sono sostanzialmente le seguenti:

- (1) l'affidamento del servizio a una società totalmente pubblica nella forma dell'*in house providing*;
- (2) l'affidamento a una società a capitale misto pubblico-privato con una procedura di gara per la scelta del socio privato, al quale attribuire specifici compiti operativi legati alla gestione del servizio;
- (3) l'affidamento del servizio con una gara a evidenza pubblica;
- (4) la gestione in proprio.

Tale ultima tipologia di gestione è impraticabile e viene considerata solo come mera ipotesi di scuola in quanto non risulta concretamente percorribile; l'Ente, infatti, non dispone né del *know how*, né delle attrezzature necessarie, né delle risorse umane disponibili.

Per quel che concerne l'affidamento del servizio con una gara a evidenza pubblica si tratterebbe di considerare nel quadro economico anche il profitto dell'imprenditore che, per sua natura, è assente nel GAL.

Il Gal, impresa esistente, elabora e attua le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo attraverso piani di azione locali ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L'art 32 dello stesso regolamento dispone che lo sviluppo locale sia gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali,

a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 per cento degli aventi diritto al voto”

Pertanto le attività svolte dai gruppi di azione locale non possono essere oggetto di affidamento e tantomeno tali attività possono essere svolte da altri soggetti. Di conseguenza si esclude anche l'affidamento ad una società in house.

Solamente e unicamente l'acquisizione della partecipazione nel GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l., consentirà all'Ente di poter conseguire quegli obiettivi più volte indicati nella presente relazione, senza dimenticare che la realizzazione degli obiettivi del Piano di sviluppo locale, finanziati con fondi europei FEASR è possibile solo attraverso la partecipazione al GAL, non essendo consentito al Comune di agire in forma singola.

Per tutti i motivi indicati in tutta la relazione e che qui si danno per riportati, e per la specificità che connota l'attività dei GAL, si ritiene non sussistere la necessità di raffrontare in maniera più puntuale la scelta con altre alternative dell'internalizzazione o dell'affidamento a terzi del servizio.

## **LA CONSULTAZIONE PUBBLICA**

La delibera del Consiglio comunale di acquisizione di una quota parte della società deve essere sottoposta a forme di consultazione pubblica; in assenza di una disciplina normativa specifica è compito dell'Ente prevederne le modalità attuative.

La consultazione pubblica è intesa come lo strumento di miglioramento della qualità della regolazione, mediante la quale i soggetti interessati hanno l'opportunità di intervenire nel processo di elaborazione della decisione, prima che questa sia definitivamente assunta.

L'attività di consultazione sarà il più possibile pubblica, trasparente, inclusiva e modulabile in relazione sia agli obiettivi prefissati, sia alle caratteristiche dei destinatari.

La consultazione è costituita da un complesso di tecniche di coinvolgimento che consente di avviare un flusso di comunicazione a due vie.

Nella prima fase viene sottoposta ai soggetti portatori d'interesse l'atto deliberativo allo scopo di ricevere commenti o proposte.

Nella seconda fase si fornisce ai partecipanti un ritorno informativo (*feedback*) sui commenti ricevuti e sulla decisione da adottare.

In tal modo, eventualmente, è possibile migliorare la decisione sotto i seguenti aspetti:

- consentire di rispettare i principi di trasparenza, fornendo una garanzia al procedimento;
- rafforzare la padronanza che l'Ente ha dell'atto da emanare, ridimensionando le asimmetrie informative;
- favorire la fase attuativa, in quanto aumenta la pubblicità sui contenuti delle norme e ne favorisce, una volta approvata definitivamente, il rispetto.

Perché il processo di coinvolgimento sia efficace, il Comune di Carbonia adotta i seguenti principi:

1. sulla chiarezza sull'oggetto della consultazione: la comunicazione, contenente l'atto deliberativo, sarà chiara e concisa, oltre a contenere tutte le informazioni atte ad agevolare le prese di posizione degli interlocutori;
2. sui destinatari delle consultazioni: il Comune individua le categorie di destinatari delle consultazioni nella generalità dei cittadini;
3. sulla pubblicazione: il Comune diffonderà le informazioni necessarie per raggiungere le varie tipologie di pubblico attraverso il proprio albo pretorio e il proprio sito web. Gli esiti della consultazione pubblica saranno pubblicati sul sito Internet;
4. sui limiti di tempo per partecipare: nella pubblicazione viene individuato un periodo di tempo sufficiente per rispondere agli inviti e inviare contributi scritti stabiliti in 10 giorni;

Decorso il termine l'atto deliberativo ritornerà nel Consiglio Comunale che prenderà atto dei contributi pervenuti.

## **L'ADOZIONE DELL'ATTO DELIBERATIVO**

L'organo deputato all'adozione della delibera di adesione alla società è il Consiglio comunale.

Il decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 recante le disposizioni sul “testo unico degli enti locali”, infatti, prevede, all'articolo 42 comma 1, lettera e), la competenza del Consiglio sui seguenti atti fondamentali: “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.

L'articolo 7 del D.Lgs. 175 del 19 Agosto 2016 dispone che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali.

## **L'INVIO DELL'ATTO**

La delibera del Consiglio comunale, di acquisizione della partecipazione, una volta adottata, deve essere inviata a due soggetti distinti.

Il primo è rappresentato dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti della Regione Sardegna. La Corte dei conti, deve deliberare entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché degli articoli 4,7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La seconda Autorità alla quale inviare la delibera di partecipazione societaria è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La delibera deve essere inviata affinché l'Autorità possa esercitare i poteri di tutela della concorrenza e del mercato, previsti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990 n. 240.